



## *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

### **Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il controllo analogo della Società Stretto di Messina s.p.a.**

**VISTO** il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante “*Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria*”;

**VISTO**, in particolare:

1) l'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e s.m.i., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, il quale prevede che alla Società partecipino le società R.F.I. s.p.a. e ANAS s.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e s.m.i.;

2) l'articolo 2, comma 2, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e s.m.i., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, il quale prevede che: «*Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione siciliana e un membro designato congiuntamente dalle società R.F.I. s.p.a. e ANAS s.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione siciliana; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle società R.F.I. s.p.a. e ANAS s.p.a.*»;

3) l'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e s.m.i., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, il quale prevede: «*Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina s.p.a. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci. 3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi*

*strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;*

**VISTI** gli articoli 2, 3, 3-bis, 4, commi 3-9-*quinquies*, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;

**VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione;

**CONSIDERATO** che la concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è volta alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale – e comporta l'affidamento alla Società Stretto di Messina s.p.a. dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio, della gestione, e della manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione alla società R.F.I. s.p.a., secondo il vigente ordinamento;

**CONSIDERATO** che la previsione di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dall'art. 1, comma, 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, qualifica espressamente la Stretto di Messina s.p.a. come società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

**CONSIDERATO** che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, definisce società *in house* le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo

analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

**CONSIDERATO** che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, definisce il controllo analogo come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, prevede due distinte e specifiche regole in tema di controllo analogo della Società, disponendo, al comma 3, che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, al comma 4, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero;

**RITENUTO** necessario dettare regole generali che assicurino l'indirizzo, il controllo, la vigilanza tecnica e operativa sulla società Stretto di Messina s.p.a. in ordine alle attività oggetto di concessione e che, inoltre, assicurino – anche per il tramite delle disposizioni statutarie che conferiscono particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società Stretto di Messina s.p.a.;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, per tali funzioni il Ministero si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondente all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 36

## **EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA:**

### **1. CONTENUTO**

1. I contenuti della presente Direttiva tengono conto delle disposizioni vigenti, richiamate in premessa, che regolano il rapporto intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito denominato “Ministero”) e la Società “Stretto di Messina S.p.A.” (di seguito denominata “Società”).

2. La presente Direttiva costituisce atto di indirizzo per il triennio 2023-2025 per quanto concerne l'attività di indirizzo, controllo, e vigilanza tecnica e operativa sulla società, nonché per assicurare - ferme restando le disposizioni statutarie che conferiscono particolari prerogative e diritti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - che sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

## **2. OGGETTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E FUNZIONI DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE PER L'INDIRIZZO STRATEGICO, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E L'ALTA SORVEGLIANZA.**

1. Il Ministero esercita le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente Direttiva, avvalendosi della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza (di seguito "la Struttura") di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 36.

2. La Struttura individua con proprio provvedimento le modalità tecniche ed operative per la tempestiva trasmissione, anche mediante strumenti o applicativi informatici, degli atti indicati nella presente direttiva tra la Società Stretto di Messina s.p.a. e la medesima Struttura tecnica di missione.

## **3. ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO PREVENTIVO.**

1. Il Ministero, avvalendosi della Struttura esercita il controllo analogo preventivo:
  - a) sugli atti e i provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali inclusi statuti, piano industriale, piano economico-finanziario nonché su tutti gli atti, comunque denominati, che abbiano valenza strategica e programmatica, e sugli atti e i provvedimenti societari di pianificazione, compreso il budget economico-finanziario che include il piano degli investimenti e dei disinvestimenti, il piano occupazionale e il programma degli acquisti e dei lavori;
  - b) sugli atti di straordinaria amministrazione;
  - c) sulle convenzioni, gli accordi e i contratti, comunque denominati, con soggetti pubblici e privati diversi dal Ministero aventi rilevanza strategica e, comunque, sugli atti anche transattivi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58.
2. La Società comunica al Ministero, per il tramite della Struttura, lo schema degli atti di cui al precedente comma in un tempo congruo, tenuto conto della complessità e dell'oggetto dell'atto da adottare e, comunque, non inferiore a venti giorni dall'eventuale termine per l'adozione dell'atto. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dello schema di atto, la Struttura indirizza alla Società le direttive e/o formula le richieste istruttorie ritenute necessarie, assegnando, ove occorra, il termine per tali adempimenti. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che la Struttura abbia esercitato le prerogative di cui al precedente periodo, la Società può provvedere ad adottare l'atto, salvo che la Struttura, ravvisata la necessità di ulteriori approfondimenti derivanti dalla complessità dell'atto trasmesso, sospenda il procedimento di adozione con atto motivato. La sospensione non può superare trenta giorni. Nel caso di particolare e comprovata urgenza nell'adozione di uno degli atti indicati dal presente

articolo, la Società informa di tale necessità il Ministero, al fine di consentirne, ove possibile, il prioritario e tempestivo esame.

3. La Società comunica preventivamente alla Struttura l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione.
4. Il Ministero indica gli obiettivi intermedi di gestione da perseguire ad opera della Società.

#### **4. ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SUCCESSIVO.**

1. La Società invia tempestivamente al Ministero, per il tramite della Struttura, ogni informazione relativa:
  - a) allo stato di avanzamento delle attività di programmazione e progettazione dell'opera e dei relativi procedimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;
  - b) allo stato delle procedure espropriative relative all'opera nonché ogni ulteriore informazione relativa all'attuazione della previsione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;
  - c) allo stato di avanzamento degli interventi da realizzare;
  - d) ad ogni ulteriore atto relativo alle attività oggetto della concessione che rivesta peculiare importanza per lo studio, la progettazione e la costruzione, nonché l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, quali relazioni periodiche sull'andamento della gestione, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento.
2. Il Ministero adotta le direttive ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici e/o formula eventuali richieste di informazioni, comunicando il termine per il relativo adempimento.
3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale degli interventi di competenza, la Società ne dà immediata notizia alla Struttura che riferisce al Ministro anche ai fini di cui all'articolo 3-*bis*, comma 5, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

#### **5. DISPOSIZIONI FINALI.**

1. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, adottati prima dell'adozione di questa direttiva e non ancora trasmessi dalla Società al Ministero per il tramite della Struttura, sono inviati entro trenta giorni dalla medesima data di adozione della direttiva per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 4, comma 2, nei successivi quarantacinque giorni.

La presente Direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sen. Matteo Salvini